

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBALDO, ERMELLI CUPELLI, DUTTO, OLCESE*Presentata il 24 maggio 1982*

Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli ordini e collegi per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di dottore commercialista, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi professionali si svolgono ancora con le norme del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che prevedono la espressione del voto a maggioranza assoluta mediante schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti i consigli o collegi da eleggere, e la votazione di ballottaggio fra coloro che al primo scrutinio non avessero raggiunto la maggioranza assoluta.

Tale sistema elettorale ha in pratica comportato la presentazione di liste bloccate, consentendo ad organizzate ma limitate maggioranze relative l'egemonizzazione di ordini e collegi, privando i Consigli del contributo di tutte le minoranze anche se fortemente rappresentative. Questo stato di cose, che la generalità degli iscritti agli ordini e ai collegi giudicano non corrispondente alla realtà democratica ba-

sata sul principio della rappresentanza pluralistica, impone la revisione della vecchia normativa del 1944.

L'esigenza di democratizzare il sistema elettivo dei rappresentanti delle categorie professionali è già stata recepita dalla Camera dei deputati, che nella seduta del 21 maggio 1981 ha approvato un provvedimento che modifica nel senso da noi auspicato le norme di elezione dei Consigli degli ordini forensi. Il provvedimento è ora al vaglio del Senato (atto 1448).

Questo riferimento ci esime dall'insistere sulla validità dei motivi che sostengono la presente proposta, che intende semplicemente estendere agli altri ordini e collegi professionali citati nel titolo le modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, già approvate dalla Camera dei deputati per la elezione degli ordini forensi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I consigli degli ordini e collegi per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di dottore commercialista, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale i cui albi comprendono più di cento iscritti vengono eletti dagli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto possibile, le norme di cui al regolamento di esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1976, n. 123. Il periodo massimo di votazione è fissato in tre giorni consecutivi.

ART. 2.

I consigli degli ordini e collegi elencati nell'articolo 1 della presente legge, i cui albi comprendono non più di cento iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto a maggioranza assoluta di voti per mezzo di schede da riempire nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai tre quarti di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, non compatibili con la presente legge.